



Compiti di esecuzione nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali

1. Aspetti generali/Competenze/Campo di applicazione

Su mandato dell'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG, Agroscope effettua controlli periodici presso le aziende produttrici di alimenti per animali registrate e autorizzate e controlla i campioni di alimenti per animali prelevati durante le ispezioni, compreso il commercio elettronico. I controlli possono riguardare anche gli alimenti per animali che attraversano il confine con la Svizzera e avvenire anche sulla base di una dichiarazione senza prelievo di campioni o di altre pubblicazioni (Internet, comunicati stampa, ecc.). Il Controllo ufficiale degli alimenti per animali (CUAA) è accreditato come servizio d'ispezione (tipo C) con il numero SIS 0138 ed è conforme alla norma SN ISO/IEC 17020:2012.

La base legale per le attività di esecuzione del CUAA include i seguenti atti normativi:

- Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (Org-DEFR) (RS 172.216.1), art. 7 cpv. 3
- Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (legge sull'agricoltura, LAgr) (RS 910.1), art. 114, 115, 158 cpv. 1, 166, 169, 173, 175
- Legge federale sulla procedura amministrativa (PA) (RS 172.021) art. 5, 47 cpv. 1 lett. b
- Ordinanza del 23 maggio 2012 concernente la ricerca agronomica (ORAgr) (RS 915.7), art. 3 e 5 cpv. 1 lett. c
- Ordinanza concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (ordinanza sugli alimenti per animali, OsAIA) (RS 916.307)
- Ordinanza del DEFR concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale, OLAIA) (RS 916.307.1)
- Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) (RS 916.441.22)
- Ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso (OPCNP) (RS 817.032)
- Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (ordinanza sulle tasse UFAG) (RS 910.11)
- Ordinanza dell'UFAG concernente la lista degli alimenti OGM per animali (RS 916.307.11)
- Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (ordinanza sull'agricoltura biologica) (RS 910.18)
- Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica (RS 910.181)



- Ordinanza dell'UFAG sull'agricoltura biologica (RS 910.184)

2. Controlli nelle aziende

I controlli nelle aziende avvengono sulla base dei requisiti dell'allegato 11 dell'ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale (OLAIA) e degli articoli 41, 42, 44, 70, 71 dell'ordinanza sugli alimenti per animali (OsAIA) nonché delle ordinanze sull'agricoltura biologica. In genere, i controlli nelle aziende produttrici di alimenti per animali avvengono senza preavviso. Il protocollo d'ispezione deve documentare l'ispezione e le eventuali non conformità. Il protocollo d'ispezione viene firmato da un rappresentante dell'azienda e dall'ispettore. Nel successivo rapporto d'ispezione sono riassunti i risultati del controllo e, se necessario, vengono fissate le scadenze per eliminare le non conformità. Il rapporto d'ispezione viene inviato tempestivamente all'azienda tramite posta A.

In caso di violazione delle ordinanze in materia di alimenti per animali, possono essere imposte misure amministrative secondo l'articolo 169 della legge sull'agricoltura LAgr e possono essere riscosse tasse secondo l'allegato 1 numero 8.4 (in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 2) dell'ordinanza sulle tasse UFAG.

In casi particolari, le non conformità, gli ordini, le misure o le decisioni sono registrati in lettere separate o decisioni formali e inviati per posta (raccomandata).

In caso di violazioni dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, devono essere informati anche gli organi del controllo cantonale delle derrate alimentari e gli enti di certificazione (art. 34a cpv. 2).

3. Controlli dei prodotti

Il prelievo dei campioni per i controlli dei prodotti deve essere effettuato nelle aziende del settore degli alimenti per animali secondo l'allegato 9 dell'OLAIA o secondo una procedura di prelievo semplificata. I campioni vengono conservati in contenitori da 2 litri ed etichettati (originale). Se si prelevano repliche, i campioni sono riposti in sacchetti di plastica, etichettati allo stesso modo dell'originale e sigillati ufficialmente. I campioni prelevati vengono registrati nell'apposito protocollo, che è firmato da un rappresentante dell'azienda e dall'ispettore. Tutti i campioni di alimenti per animali sono analizzati nei laboratori accreditati per l'analisi e la biologia degli alimenti per animali di Agroscope a Posieux e a Liebefeld o da laboratori esterni accreditati. Presso Agroscope è conservata una parte del campione originale, che può servire per analisi interne da ripetere in caso di non conformità rilevate e anche come prova determinante a seconda dei casi. I campioni sono controllati e valutati per quanto riguarda la dichiarazione, le informazioni sui tenori di sostanze e la qualità/la sicurezza. I



rapporti d'ispezione sul controllo del prodotto (un rapporto per ciascun campione) sono inviati all'azienda per posta A al termine di tutte le analisi.

I controlli possono svolgersi anche sulla base di una dichiarazione senza prelievo di campioni o di altre pubblicazioni (Internet, comunicati stampa, ecc.). In questi casi, l'azienda riceverà anche un rapporto d'ispezione sul controllo del prodotto o una lettera, a seconda delle circostanze.

Le tasse sono rimosse in base all'allegato 1 numero 8.4 (in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 2) dell'ordinanza sulle tasse UFAG.

In caso di non conformità, possono essere disposte misure amministrative secondo l'articolo 169 della legge sull'agricoltura.

Le non conformità, gli ordini, le misure o le decisioni sono registrati in lettere separate o decisioni formali in casi speciali e inviati per posta (raccomandata).

In caso di violazioni dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, devono essere informati anche l'organo competente del controllo cantonale delle derrate alimentari e gli organismi di certificazione (art. 34a cpv. 2).

4. Controlli delle importazioni

I controlli degli alimenti per animali possono essere effettuati al momento dell'attraversamento del confine con la Svizzera. In genere le autorità doganali provvedono a prelevare i campioni (art. 73 OsAIA) che, provvisti della relativa documentazione, sono inviati immediatamente al CUAA. Tutti i campioni di alimenti per animali sono analizzati nei laboratori accreditati per l'analisi e la biologia degli alimenti per animali di Agroscope a Posieux e a Liebefeld o da laboratori esterni accreditati. I campioni sono controllati e valutati per quanto riguarda la dichiarazione, le informazioni sui tenori di sostanze e la qualità/la sicurezza. Al termine di tutte le analisi, il rapporto d'ispezione sul controllo del prodotto è inviato all'importatore responsabile in caso di non conformità.

In caso di non conformità, possono essere disposte misure amministrative secondo l'articolo 169 della legge sull'agricoltura. Le tasse sono rimosse conformemente all'allegato 1 numero 8.4(in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 2) dell'ordinanza sulle tasse UFAG.

Le non conformità, gli ordini, le misure o le decisioni sono registrati in lettere separate o decreti formali in casi speciali e inviati per posta (raccomandata).

In caso di violazioni dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, occorre informare anche l'organo competente del controllo cantonale delle derrate alimentari e gli organismi di certificazione (art. 34a cpv. 2).



5. [Confidenzialità/protezione dei dati](#)

Tutte le informazioni, i risultati, i dati delle analisi, le misure definite, eccetera che emergono in relazione all'attività d'ispezione nel complesso, devono essere trattati in modo confidenziale e in maniera coerente. I collaboratori del CUAA sono soggetti al segreto d'ufficio.

6. [Obbligo di denuncia](#)

Secondo l'articolo 22a capoverso 1 della legge sul personale federale (LPers, RS 172.220.1), gli impiegati sono tenuti a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai loro superiori o al Controllo federale delle finanze (CDF) i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio che constatano o sono loro segnalati nell'esercizio della loro funzione. Ciò vale in particolare per i delitti rilevati nel corso di attività analitiche nei laboratori federali interni.

7. [Responsabilità per eventuali danni](#)

I danni e le richieste di risarcimento per danni causati illegalmente a terzi nello svolgimento delle attività ufficiali devono, di norma, essere segnalati per iscritto ad Agroscope, CUAA, entro un mese dall'evento. Si applica la legge federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp, RS 170.32).

8. [Diritti inerenti i prodotti controllati](#)

I reclami relativi alla correttezza dei risultati delle analisi o alla valutazione/all'obiezione per i campioni o relativi a un'ispezione devono essere indirizzati per iscritto, motivati e, se necessario, supportati da documenti, ad Agroscope, CUAA, entro un mese dal ricevimento del rapporto d'ispezione sul controllo del prodotto o dell'azienda. Il reclamo sarà trattato in conformità alla procedura interna del sistema di gestione della qualità di Agroscope. Il ricevimento del reclamo sarà confermato per iscritto e sarà comunicata l'ulteriore procedura. Una volta esaminato il reclamo, la decisione sarà comunicata per iscritto e motivata.

Su richiesta, le decisioni e le disposizioni comunicate per iscritto sono emesse come decisione formale soggetta a tassa, contro la quale è possibile presentare ricorso entro 30 giorni. È garantito il diritto di essere ascoltati.